

Vendita ambulante di generi alimentari e potere di ordinanza dei Sindaci

A cura di Roberto Capretta

Oltre le ordinarie funzioni, l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 consente al Sindaco, quale autorità locale, di esercitare ulteriori funzioni nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. Ciò gli consente di intervenire nei casi di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale, mediante lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente. L'adozione di questo strumento avviene in relazione all'indilazionabile necessità di interventi volti a superare situazioni di grave pregiudizio della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Negli altri casi, l'adozione dei provvedimenti d'urgenza spetta allo Stato od alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

Le attività di commercio su aree pubbliche non sono ricomprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo scorso e pertanto non possono essere svolte. Possono peraltro essere effettuate consegne a domicilio. Si ritiene che in questa attuale e critica situazione il Sindaco possa, nei limiti sopra descritti, limitare od impedire l'accesso in determinate zone del proprio territorio, anche in termini d'orario di esercizio, e ciò anche con riferimento ai supermercati nel fine settimana.